

N. 1457

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FUMAGALLI CARULLI, BRIENZA, DE  
SANTIS, MINARDO, NAVA, FAUSTI, TAROLLI, NAPOLI Bruno,  
BIASCO, NAPOLI Roberto e CALLEGARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996**

---

Tutela dei toponimi italiani nelle aree di insediamento  
storico delle minoranze italiane nella *ex* Jugoslavia

---

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra Costituzione all'articolo 9 tutela la cultura e all'articolo 6 dimostra la sua profonda attenzione alla tutela delle minoranze.

Collegando questi principi a quelli dell'articolo 2 (diritti fondamentali dell'uomo) e dell'articolo 3 (divieto di discriminazioni) si delinea un quadro in cui vengono garantite costituzionalmente le particolarità e diversità proprie di ogni cultura minoritaria nei loro rapporti con quella maggioritaria.

La protezione delle peculiarità culturali delle minoranze è oggetto inoltre di numerosi trattati internazionali.

Si può quindi tranquillamente affermare che la tutela dei gruppi etnici minoritari è ormai, ad un tempo, problema molto sentito sia nel diritto interno che nel diritto internazionale. In tale materia l'Italia ha dato prova, sistematicamente e coerentemente, di voler adeguarsi sia ai principi costituzionali che a quelli internazionali.

In tale ottica, non vi è alcun dubbio che il fattore linguistico ha costituito uno degli aspetti prioritari cui accordare protezione. Quest'ultimo, particolarmente nel settore della toponomastica, ha già trovato pronta e specifica attuazione nel nostro ordinamento a favore dei gruppi minoritari dislocati in Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

Siamo pienamente consapevoli, inoltre, che all'interno dell'Unione europea esiste da tempo la convinzione che gli obiettivi summenzionati possono essere portati a compimento, non solo mediante interventi legislativi *ad hoc* adottati dai singoli Stati, ma soprattutto attraverso programmi ed azioni combinati tra i governi degli Stati della Unione stessa (vedi a tal proposito la risoluzione di una Carta comunitaria delle lingue e delle culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche emanata dal Parlamento Europeo il 16 ottobre 1981).

In una prospettiva più generale, ci preme ricordare che l'esigenza di preservare la cultura, le tradizioni e la lingua dei gruppi minoritari dislocati nei territori degli Stati, a parte la citata risoluzione, ha radici antiche e profonde nella Comunità internazionale: basti pensare al contenuto dell'articolo 27 del Patto sui diritti civili e politici e agli articoli 3 e 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (entrambi ratificati ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881) ed al dettato del paragrafo VII della Convenzione di Helsinki, che incentiva le forme di cooperazione tra gli Stati con il fine ultimo di migliorare la reciproca conoscenza della vita culturale di ciascuno di essi. Senza dimenticare, recentissimamente, la firma da parte dell'Italia della Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali (febbraio 1995).

Non solo. La volontà di preservare e valorizzare al massimo l'identità culturale degli esseri umani è ritenuta un obiettivo prioritario da parte degli Stati anche a favore di soggetti stranieri soggiornanti nei rispettivi territori: basti pensare ai numerosi atti internazionali puntualmente ratificati dall'Italia. Oltre al già citato paragrafo VII della Convenzione di Helsinki, preme ricordare, a questo proposito, la Convenzione OIL n. 143 (sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti), ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1958, n. 158, e richiamata altresì dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori migranti del 24 novembre 1977, di cui alla legge 2 gennaio 1995, n. 13, ossia atti che contengono l'impegno degli Stati a preservare e valorizzare l'identità culturale dei lavoratori migranti e dei loro familiari.

Conclusivamente può ritenersi pacifico che l'Italia si preoccupa di tutelare la cultura e la lingua delle minoranze presenti sul suo territorio.

Purtroppo sfugge spesso all'attenzione dell'opinione pubblica e del legislatore il problema della protezione dei valori culturali delle minoranze italiane all'estero e delle comunità italiane costrette ad abbandonare la propria terra già italiana per eventi bellici.

Ci riferiamo in particolare alla tutela dei valori culturali degli italiani della Venezia Giulia colpiti dalle conseguenze dell'ultimo conflitto mondiale, in larga parte costretti a lasciare l'Istria, la Dalmazia, il Quarnaro e in parte esigua rimasti nella loro terra.

Queste comunità sono oggetto da mezzo secolo di una gravissima forma di attentato alla loro identità culturale. Per diverse ragioni sia in Italia che nelle attuali Croazia e Slovenia la loro storia, la loro cultura, la loro lingua sono dimenticate e falsate.

In particolare si assiste alla sistematica cancellazione dei toponimi storici, esistenti da secoli, e alla loro sostituzione con toponimi slavi. Tale mistificazione ha lo scopo e il risultato di estraniare sempre più gli italiani originari delle provincie cedute, col Trattato di pace e con gli atti internazionali successivi, dalla loro Patria di origine. E ciò avviene non solo a causa del processo di slavizzazione portato avanti con tenacia dai nuovi Stati, ma anche per l'ignoranza e negligenza dei nostri governanti.

Qualche anno fa la legge 15 febbraio 1989, n. 54, pose fine alla inaccettabile situazione di molti esuli dai territori ceduti

che venivano ad essere qualificati come nati in uno Stato e in una località straniera, prevedendosi l'obbligo giuridico di indicare nei loro documenti di identità la denominazione italiana del comune d'origine.

Oggi si propone di integrare tale legge con una disposizione che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e per ogni azienda editoriale che faccia riferimento ai toponimi di località delle provincie cedute di utilizzare il toponimo originario italiano, anche in unione a quello attualmente in vigore in base alla più recente realtà politica. In pratica nei documenti e nella cartografia si eviterà di dare un contributo al consolidarsi dello sradicamento dalle loro terre degli italiani profughi per motivi contrari alla loro volontà e si lancerà a loro e alle popolazioni di espressione italiana un segnale di solidarietà e attenzione.

Un simile provvedimento è perfettamente in linea con quanto già avviene in altri Paesi europei che hanno ripristinato o stanno ripristinando la toponomastica storica, modificata per ragioni politiche nel dopoguerra, andando incontro alle esigenze delle popolazioni emigrate dopo lo spostamento dei confini causato dalla conclusione del conflitto.

Ritenendo quindi essenziale una completa protezione del patrimonio culturale delle persone e delle comunità italiane originarie dei territori già sotto sovranità italiana, e accertata la ormai pacifica dimensione universale della tutela della identità culturale sia a livello costituzionale che internazionale, il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nella legge 15 febbraio 1989, n. 54, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 3. - 1. Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato delle regioni e degli enti autonomi territoriali e qualsiasi altro ufficio o ente od associazione anche privata, nella redazione di attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, carte geografiche, documenti e pubblicazioni in genere, hanno l'obbligo di indicare le località già soggette a sovranità italiana e cedute ad altri Stati a seguito del Trattato di pace e di successivi accordi internazionali, con il toponimo italiano, con facoltà di accompagnarlo a quello straniero introdotto dopo la cessione.

2. All'obbligo di cui al comma 1 devono attenersi gli operatori della stampa e dei servizi radio-televisivi pubblici e privati nonchè quelli della stampa e dell'editoria in genere».